

## Allegato A al Decreto n. 162 del 03/10/2016

Convenzione per la realizzazione del progetto “Appartamenti per l'autonomia” per l'accoglienza residenziale di minori e di neo-maggiorenni, di cui alla delibera della Giunta Regionale Toscana n°84 del 16/02/2016 - Via delle Viole, 12 Campi Bisenzio - Diaconia Valdese

Il giorno 5 del mese di settembre dell'anno 2016 in Sesto Fiorentino, presso la sede della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest

TRA

la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, di seguito SdS, rappresentata nella persona di Franco Doni nato a Firenze il 16/7/1964, codice fiscale DNOFNC64L16D612R e domiciliato per la sua carica presso la sede della Società della Salute sita in Sesto Fiorentino, Via Gramsci 561, 50019 (FI), il quale interviene in questo atto, nella sua qualità di Direttore della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, partita IVA/codice fiscale 05517820485

E

Diaconia Valdese, partita IVA 07639750012, codice fiscale 94528220018 con sede legale in Torre Pellice Via Angrogna 18, 10066 (TO), iscritto alla Consulta del III settore della SdS Fiorentina Nord Ovest e gestore della struttura residenziale sita in via delle viole 12 a Campi Bisenzio, rappresentato da Alessandro Sansone, nato a Firenze, il 27/10/1962, codice fiscale SNSLSN61R27D612L, nella sua qualità procuratore del legale rappresentante dell'ente.

PREMESSO

- Che la Regione toscana con delibera n. 84 del 16/02/2016 ha emesso un avviso a presentare manifestazioni di interesse per l'attivazione e/o il proseguimento di progetti sperimentali dedicati ad appartamenti per l'accoglienza in autonomia di minori e di neo/maggiorenni;
- Che la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest ha conseguentemente pubblicato un avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui sopra per il proprio territorio di riferimento in data 16/03/2016
- Che il comune di Campi Bisenzio ha stabilito di destinare alla sperimentazione dei progetti di cui sopra un appartamento sito in Campi Bisenzio in via delle Viole, 12 ottenuto da una procedura di sequestro alla criminalità organizzata;
- Visto il decreto del Direttore n. 61 del 08/04/2016 che approva il verbale per la valutazione delle proposte pervenute relativamente alla manifestazione di interesse ex DGR 84/2016 per l'utilizzo dell'immobile sito in Campi Bisenzio, Via delle Viole, 12 e che approva i progetti da inviare in Regione per l'ammissione alla sperimentazione prevista dalla citata delibera

regionale;

- Che fra i progetti pervenuti si è stato stabilito che l'immobile sito in Via delle Viole sarebbe stato destinato al progetto presentato alla SdS dalla Diaconia Valdese Fiorentina;
- Che tale progetto è ricompreso nell'elenco dei progetti approvati dalla Regione Toscana con deliberazione della Giunta Regionale n°879 del 06/09/2016;
- Che successivamente il Comune di Campi Bisenzio con deliberazione della Giunta Comunale n°107 del 20/09/2016 ha stabilito la volontà di concedere l'immobile di cui trattasi in comodato d'uso, a titolo gratuito, alla Società della Salute Zona Fiorentina Nord-ovest, per un periodo di due anni, rinnovabili di altri due, per destinarlo all'accoglienza residenziale di minori e di neo-maggiorenni;
- Visto il Decreto del Direttore n. 160 del 3 ottobre 2016 che approva il comodato fra Comune di Campi Bisenzio e SdS relativo all'immobile posto in Campi Bisenzio in via delle Viole, 12 ;
- Dato atto che in data 05/10/2016 si è provveduto a sottoscrivere il contratto di comodato fra il comune di Campi Bisenzio e la Società della Salute Fiorentina Nord – Ovest;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1 – Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto la realizzazione del progetto “Appartamenti per l'autonomia” per l'accoglienza residenziale di minori e di neo-maggiorenni, di cui alla delibera della Giunta Regionale Toscana n°84 del 16/02/2016 .

Per la realizzazione del suddetto progetto la SdS mette a disposizione della Diaconia Valdese l'immobile posto in Via delle Viole, 12 - Campi Bisenzio - concessole in comodato da parte del comune di Campi Bisenzio come riportato nelle premesse

Il progetto per la gestione dell'immobile presentato dalla diaconia Valdese si allega alla presente convenzione e ne fa parte integrante e sostanziale.

#### ART 2 – Destinazione dell'immobile

L'immobile dovrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità per le quali è stato trasferito alla società della Salute Nord Ovest ovvero per l'accoglienza residenziale di minori e neo-maggiorenni.

#### ART. 3 – Consegna e uso dei locali

La Società della Salute concede alla Diaconia Valdese - Gestore del progetto - l'immobile di cui all'art. 1 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I consumi di energia elettrica acqua e gas sono a carico del Gestore che dovrà provvedere a propria cura e spese ad intestarsi le relative utenze.

#### ART 4 Obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore accetta l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il soggetto gestore si impegna a destinare l'immobile per l'uso esclusivo riportato nel progetto.

Il soggetto gestore dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile, mentre la manutenzione straordinaria sarà a carico del comune di Campi Bisenzio.

Il soggetto gestore dovrà provvedere a tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria contenuti nella perizia redatta dal tecnico del Comune di Campi Geom. Michele Puccioni in data 13/07/2016 relativi soltanto all'inizio dell'attività.

Altri interventi che si rendessero necessari, saranno discussi e concordati con la Direzione della SdS Nord – Ovest.

E' fatto divieto al soggetto gestore di apportare modifiche all'immobile senza il consenso del Comune di Campi Bisenzio, a ciò appositamente interpellato dalla Società della Salute e a mantenere l'immobile stesso, gli accessori e gli impianti in buono stato con la diligenza del buon padre di famiglia.

#### Art. 5 Obblighi del Soggetto Gestore

Il soggetto gestore esonera la Società della Salute da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi.

Il soggetto gestore esonera espressamente la Società della Salute da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possono derivare a terzi e/o a cose di terzi.

Il Soggetto gestore è responsabile verso la SdS ed i terzi per i danni derivati da negligenza nell'uso dell'immobile, ivi compresi gli impianti. A titolo indicativo il soggetto gestore è responsabile dei danni che si dovessero verificare a seguito di ostruzione di apparecchi sanitari, scarichi, spandimento d'acqua, incendi e di ogni altro evento riconducibile alla conduzione della cosa locata.

Il Soggetto gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa multi rischi e RCT con primaria Compagnia di Assicurazione, con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro, a garanzia dei danni prodotti alle strutture stesse, sollevando la società della salute da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di danno a cose e/o danni e infortuni a persone, che possano derivare o accadere durante l'attività di gestione, compresi eventuali atti vandalici.

Copia di tale polizza deve essere depositata agli atti della società della salute.

#### ART. 6 Inadempimento del Soggetto gestore

In caso di mancato adempimento degli obblighi della presente convenzione, con particolare riferimento all'utilizzo dell'immobile, il comodante può risolvere il contratto di diritto e richiedere alla Società della Salute l'immediata restituzione dell'immobile, con oneri a carico del comodatario, oltre ad un eventuale risarcimento del danno subito. La Società della Salute potrà di conseguenza

rivalersi sul soggetto gestore, per quanto derivante da atti messi in essere da quest'ultimo. L'eventuale interruzione del comodato comporterà anche la contemporanea cessazione del progetto.

#### Art. 7 Riparazioni e migliorie

Il comodante ha autorizzato la Società della salute, quale comodatario, ad eseguire sull'immobile ricevuto in comodato, a propria cura e spese, tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per l'uso contrattualmente stabilito, fatto salvo il rispetto delle previsioni e le prescritte autorizzazioni di legge. Per quanto sopra, il gestore si impegna informare il comodatario delle eventuali migliorie ed addizioni che intende apportare, affinché questi possa comunicarle al comodante.

Resta altresì espressamente concordato che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti sull'immobile e quant'altro effettuato dal comodatario, e di conseguenza dal soggetto gestore, resteranno alla cessazione del comodato, per qualsiasi causa si verificano, acquisiti all'immobile ceduto in comodato a beneficio del Comodante, senza che il comodatario o altri possa pretendere indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti dell'immobile ceduto in comodato. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione sia conservativa, che migliorativa, non potrà essere fatta dal comodatario senza preventiva autorizzazione del comodante.

#### ART. 8 Stato dell'immobile e riconsegna

Alla scadenza del progetto, e della presente convenzione, salvo eventuali proroghe o rinnovi, l'immobile tornerà nel pieno possesso del Comune di Campi Bisenzio.

#### ART. 9 Obbligo di visita

Il Soggetto gestore si obbliga a far accedere nei locali oggetto del progetto, previo avviso, i rappresentanti della società della Salute, allo scopo di verificarne le condizioni ed il modo d'uso.

#### ART. 10 – Prestazioni e tipologia di utenza

L'ente Diaconia Valdese attraverso la gestione della struttura posta in Campi Bisenzio, in Via delle Viole, 12 si impegna a fornire, secondo le modalità descritte nel progetto che costituisce parte integrante del presente atto, le seguenti prestazioni:

- accoglienza e assistenza a n. 6 minori e/o neomaggioranni fascia d'età 16 - 21;
- conferimento di una soluzione alloggiativa dignitosa
- attività educativa di sostegno alla formazione finalizzata all'acquisizione di competenze finalizzate all'acquisizione dell'autonomia personale;
- guida e sostegno per l'inserimento lavorativo;

- affiancamento e supporto atto a facilitare l' accesso alla rete dei servizi;
- attività di socializzazione;
- paghetta settimanale

#### ART. 11 - ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA

L'ente Diaconia Valdese si impegna affinché le prestazioni offerte nella struttura oggetto della suddetta convenzione siano rese nei termini e secondo le modalità previste nella proposta progettuale.

All'interno della struttura è assicurata la presenza di operatori secondo il piano di seguito riportato (art. 13). L'educatore svolge anche il compito del coordinamento. E' inoltre individuata la figura di un responsabile della struttura che è tenuto ad assicurare il rispetto di leggi e normative. Il responsabile è individuato nel Sig. Pietro Venè

#### ART. 12 - MODALITA' DI INSERIMENTO PRESSO LA STRUTTURA

Il progetto prevede che il Servizio sociale Professionale individui e segnali al gestore le situazioni che possono rientrare nelle finalità del progetto secondo un protocollo che verrà elaborato di concerto fra il gestore e i servizi attraverso una scheda di segnalazione contenente le informazioni sulla situazione dell'ospite e secondo un piano individualizzato specifico.

#### ART. 13 - PERSONALE E COMPETENZE

L'ENTE Diaconia Valdese per lo svolgimento delle prestazioni, di cui alla presente convenzione, dichiara di avvalersi del personale di seguito indicato, assicurando la specifica competenza per gli interventi cui è destinato nel rispetto dei parametri e delle professionalità previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività:

- educatore 1 (n. ore 4 giornaliere per 5 giorni a settimana)
- mediatore linguistico culturale 2 (n. ore 2 giornaliere)
- operatore di base :

3 a rotazione per la notte: 8 ore in turno per notte

2 a rotazione per i fine settimana e fascia serale: 3,5 ore al giorno

2 diurni a rotazione dal lunedì al venerdì : 4 ore medie giornaliere

L'ente Diaconia Valdese assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato della normativa regionale vigente per gli operatori dei Servizi Pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

L'ente può avvalersi altresì di volontari avendo cura di favorirne l'inserimento nelle attività.

Nel caso di inserimento di soli neomaggiorenni sarà esclusa la copertura notturna tranne diverso accordo tra la SDS nord-ovest e la CSD-DVF Diaconia Valdese Fiorentina. Infine, oltre la garanzia degli standard di cui sopra, potranno essere ipotizzati percorsi individualizzati.

#### ART. 14 - DURATA

La presente convenzione ha la durata di 2 anni rinnovabili per altri 2 anni a partire dal 1° ottobre 2016 in linea con quanto previsto dal contratto di comodato.

#### ART. 15 - RETTE GIORNALIERE

La retta giornaliera della struttura è determinata in € 54,00 giornaliera, IVA esclusa se dovuta, per ospite

#### ART. 16 – OBBLIGHI DEL GESTORE per l'attuazione del progetto

Il Gestore Ente Diaconia Valdese si impegna a:

- a) garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nel presente atto;
- b) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
- c) mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospiti della struttura di Via delle Viole, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione D.Lgs. 196/03
- d) garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08

#### ART. 17 INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze alla presente convenzione saranno contestate per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che i contraenti abbiano ottemperato, la convenzione si intende risolta.

#### Art. 18 REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico del soggetto richiedente la registrazione.

#### ART. 19 – RINVIO A DISPOSIZIONI GENERALI

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge 266/91.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione operano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Per eventuali controversie, in merito all'applicazione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

Sesto Fiorentino,

Per la SdS Fiorentina Nord Ovest

Il Direttore Dr. Franco Doni

Per Ente Diaconia Valdese Fiorentina

Il Procuratore del rappresentante legale

